

FISCO e TRIBUTI

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

NUMERO 13 - 23 LUGLIO 2015

NOTIZIE IN SINTESI



OBIETTIVO ZERO CONTROLLI

AL VIA LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE PER LE PARTITE IVA BASATE SUGLI INCROCI DA SPESOMETRO E COMPENSI CERTIFICATI NEL MODELLO 770 - FACILE CORREGGERSI CON IL NUOVO RAVVEDIMENTO.

Pagina 2

NEWS E INFORMATIVE



LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI DOPO IL JOBS ACT

Pagina 3



OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI BANCARI ULTIMI CHIARIMENTI DA ASSONIME

Pagina 5



NOVITA' PROCEDURE CONCURSUALI

Pagina 6

Aderente a:

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA 13 LUGLIO 2015, N.123

OBIETTIVO ZERO CONTROLLI - Al via le comunicazioni preventive per le partite iva basate sugli incroci da spesometro e compensi certificati nel modello 770.

Facile correggersi con il nuovo ravvedimento.

Partita Iva - Ravvedimento - Zero controlli - **Comunicazioni preventive** - Incroci spesometro e modello 770

Le **comunicazioni preventive** fanno tappa sugli incroci da spesometro e da modello 770.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle partite Iva le informazioni inviate dai loro clienti da cui risultano non dichiarati ricavi e le possibili anomalie nella dichiarazione dei redditi dovute alla mancata indicazione di compensi che sono stati invece certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770. Grazie a queste segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando, così, di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia - che segue a stretto giro quello sulle anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore - stabilisce le modalità con cui le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

L'operazione "zero controlli" viaggia via mail - L'Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. Le segnalazioni contengono informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati alle Entrate dai loro clienti o relative a possibili anomalie presenti nella dichiarazione dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770. L'obiettivo è quello di informare "a monte" il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie. Nel caso in cui l'interessato non risulti in possesso di un indirizzo Pec attivo, l'Agenzia provvede comunque ad inviare le informazioni in suo possesso tramite posta ordinaria. I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento - Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione sempre più avanzate, consente quindi ai titolari di partita Iva che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo [13 del Dlgs n.472/1997](#)).

I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli [36-bis Dpr 600/1973](#) e [54-bis Dpr 633/1972](#)) e degli esiti del controllo formale (art. [36-ter Dpr 600/1973](#)).

<p>LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI DOPO IL JOBS ACT</p>	<p>A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge Delega Jobs Act, L. n.183/14, è in vigore dal 25 giugno la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro. Così come era stato annunciato, l'intervento legislativo ha riguardato in primo luogo le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, per le quali la Legge Delega n.183/14 prevedeva in più passaggi "il loro progressivo superamento". Nell'applicazione di tale principio, il D.Lgs. n.81/15 non ha cancellato dall'ordinamento tale tipologie contrattuale, ma ne ha sicuramente ristretto le condizioni di utilizzo. Da un punto di vista normativo, si segnala innanzitutto l'abrogazione della disciplina previgente contenuta negli articoli da 61 a 69-bis D.Lgs. n.276/03: dal 25 giugno 2015 non è quindi più possibile sottoscrivere contratti di collaborazione a progetto. O meglio, in virtù di quanto previsto dagli artt.2 e 52 D.Lgs. 81/15, non vi è più l'obbligo di apporre ai contratti di collaborazione il c.d. progetto, nel quale doveva essere specificato il risultato, l'opera, che la prestazione, di carattere autonomo, doveva realizzare.</p> <p>Per i contratti a progetto attualmente in essere, continua ad applicarsi la disciplina abrogata: alla scadenza dei contratti non sarà possibile procedere con la proroga (per mantenere la vecchia regolamentazione), ma dovranno essere disciplinati dalle nuove norme del D.Lgs. n.81/15.</p> <p>Le collaborazioni coordinate e continuative, come disciplina generale, non sono state eliminate dal nostro ordinamento, in quanto la norma che ne legittimava l'utilizzo era contenuta nell'art.409 c.p.c., norma richiamata e non abrogata dal D.Lgs. n.81/15, nella quale si prevede la possibilità di utilizzare <i>"rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"</i>.</p> <p>In luogo del progetto, che nell'intento del Legislatore del 2003 doveva evitare l'utilizzo di forme di collaborazioni che dissimulano il lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione sono soggetti a nuove limitazioni, con un meccanismo che rappresenta una novità nell'ordinamento giuslavoristico.</p> <p>L'articolo 2 del D.Lgs. n.81/15 prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che <i>"si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"</i>.</p> <p>Fortunatamente la disposizione non produce i propri effetti immediatamente, stanti i forti dubbi interpretativi che la caratterizzano, di cui si attendono risposte in via amministrativa. La norma, infatti, non prevede la riqualificazione delle forme di collaborazioni eterorganizzate dal committente, ma solo l'applicazione delle norme del lavoro subordinato (anche quelle contributive e fiscali?) ad un contratto che rimane di natura autonoma.</p> <p>Incerta è anche la condizione di applicabilità: l'etero organizzazione può essere letta, nella non felice espressione utilizzata dal legislatore, sia come necessariamente riferita ai tempi e ai luoghi, con la conseguenza che, in assenza di obblighi su tali elementi, non vi è l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, oppure come esemplificazione di forme di eterorganizzazione, non esclusive, con la conseguenza che anche in assenza di disposizioni relativa ai tempi e al luogo di lavoro si può considerare raggiunta la condizione</p>
--	--

di operatività.

Ad ogni modo, le collaborazioni sottoscritte dal 25 giugno 2015 che terminano la loro vigenza al 31 dicembre 2015 non sono soggette a tale disposizione. Ciò non vuol dire che fino alla fine del 2015 si ha una breve liberalizzazione, in quanto rimane ferma la necessità che il coordinamento non mascheri forme di subordinazione, situazione che può portare alla riqualificazione del rapporto a prescindere dell'operatività della nuova disposizione.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione delle norme di lavoro subordinato le collaborazioni, anche se etero organizzate indicate nel comma 2 dell'art.2:

- 1) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo;
- 2) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- 3) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- 4) le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Nella disciplina previgente, tali fattispecie erano esclusi dal progetto: nella nuova disciplina, stante l'abrogazione generalizzata di esso, sono escluse dall'applicazione delle norme di lavoro subordinato. Inoltre, si evidenzia come nella nuova disciplina non vi siano disposizioni di favore per i lavoratori pensionati (in precedenza esclusi dal progetto) ovvero per le collaborazioni di breve durata (fino a 5.000 euro e fino a 30 giorni o 240 ore nei servizi socioassistenziali).

Ulteriore possibilità per evitare l'applicazione del lavoro subordinato è data dalla facoltà, per il committente, di certificare presso le Commissioni di Certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03) l'assenza dell'etero organizzazione.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, infine, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione.

Infine, riguardo alle collaborazioni, il D.Lgs. n.81/15, art.54, prevede una forma di sanatoria, definita stabilizzazione, per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e per le partite Iva: con l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2016, accompagnata da un'apposita procedura, si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi con l'erronea qualificazione. Nel caso in cui si procedesse all'assunzione del 2015, spetta viceversa l'esonero contributivo triennale, ma non vi è alcun effetto estintivo per eventuali procedimenti sanzionatori.

Oltre alle collaborazioni, altre due importanti disposizioni devono essere segnalate per il lavoro autonomo:

- 1) con l'abrogazione dell'art.69-bis, viene meno il sistema di presunzioni, introdotto dalla Riforma Fornero, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita Iva. Tuttavia, è bene sottolineare che l'art.52 fa salva la disciplina degli art.61-69-bis, e quindi anche le presunzioni per il lavoro autonomo, per i contratti in essere: è opportuno prestare attenzione nel caso a fine 2015 si prospetti di raggiungere le condizioni che fanno scattare le presunzioni.
- 2) non è più possibile sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione associando una persona fisica che apporti prestazioni di lavoro. I contratti in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

<p>OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI BANCARI ULTIMI CHIARIMENTI DA ASSONIME</p>	<p>Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n.145/13 (convertito nella L. n.9/14) – a partire dal 1° gennaio 2014 – l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine e cioè quelli di durata superiore a 18 mesi (e in alcuni casi a breve termine come per i finanziamenti nel settore della pesca, della cinematografia o in quello artigiano) è divenuta da obbligatoria a facoltativa.</p> <p>Trattandosi quindi di un regime divenuto "opzionale", la scelta in termini di tassazione si pone nei seguenti termini:</p>
	<p>➔ applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (oppure del 2% se si di seconda casa) sull'importo erogato;</p> <p>oppure, in assenza di opzione,</p> <p>➔ applicazione dell'imposta di registro (sia sul finanziamento che sulla eventuale garanzia), dell'imposta ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un'ipoteca) bollo (sul contratto e sulle conseguenti formalità).</p> <p>Con il passaggio da obbligatoria a facoltativa, il richiamato D.L. n.145/13 ha esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni. La predetta disciplina è stata oggetto di commento da parte di Assonime con la Circolare n.17/14</p> <p>Con il successivo D.L. n.91/14 (c.d. Decreto Competitività), convertito nella L. n.116/14, l'ambito di applicazione della predetta imposta sostitutiva – prima riservato solamente ai finanziamenti bancari – è stato esteso anche a quelli effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e altri soggetti. Tale provvedimento chiarisce, inoltre, un aspetto controverso che riguardava l'individuazione degli atti compresi nell'agevolazione – e quindi non soggetti alle ordinarie imposte indirette – disponendo che l'esonero si applica anche alle cessioni di crediti o di contratto effettuate successivamente all'erogazione del finanziamento e ai trasferimenti delle garanzie relative a tali crediti e contratti.</p> <p>In relazione a tali ultime modifiche è stata di recente emanata da Assonime la Circolare n.19 del 5 giugno 2015 con la quale viene precisato che:</p> <p>⌘ la nuova disposizione non assume i caratteri della norma interpretativa e, quindi, non può essere considerata come una precisazione vincolante sul significato della disposizione previgente; tuttavia la norma dovrebbe riguardare le cessioni di crediti o di contratti successive al finanziamento laddove tali cessioni siano state poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione (25 giugno 2014), anche se il finanziamento è stato stipulato o erogato in data antecedente;</p> <p>⌘ sotto il profilo operativo, l'applicazione dell'esenzione anche a cessioni di crediti successive all'operazione finanziaria che ha determinato l'applicazione dell'imposta sostitutiva rende necessario evidenziare nell'atto che la cessione rientra nel novero degli atti coperti dal regime sostitutivo, richiamando il contratto originario nel quale era stata esercitata l'opzione per tale regime o per il quale tale regime era comunque applicabile se si tratta di finanziamento anteriore alla modifica che ha reso opzionale l'imposta sostitutiva.</p> <p>Operazioni in "pool"</p> <p><i>Le recenti modifiche assumono particolare rilevanza nelle cosiddette operazioni in "pool" di credito: mentre la normativa previgente costringeva ad organizzare il "pool" solo a modo di finanziamento impedendo quindi di pensare ad un "pool" anche a valle (strumento g</i></p>

prassi bancaria internazionale), è ora possibile negoziare il finanziamento solo tra banca e clienti e successivamente "venderlo" in quota ad altre banche. Con le ultime modifiche sopra descritte, infatti, vi è più dubbio che una volta assolta l'imposta sostitutiva in sede di stipula del contratto di finanziamento a medio/lungo termine, non possono più essere pretese dal Fisco le imposte per le eventuali successioni di contratto o di credito ma anche per l'annotazione di queste cessioni nei registri immobiliari.

Occorre infine rilevare che ancorché l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio/lungo termine sia in molti casi più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, vi sono situazioni nelle quali l'ambito di applicazione delle normali imposte d'atto è decisamente limitato e quindi più favorevole.

Si invitano pertanto i gentili associati, in occasione dell'assunzione di finanziamenti rientranti nella predetta disciplina, ad ottenere informazioni dal relativo istituto di credito circa la corretta quantificazione della tassazione applicata, al fine di poter valutare o meno l'esercizio dell'opzione per la predetta imposta sostitutiva.

**NOVITA'
PROCEDURE
CONCORSUALI**

In data 27.06.2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma della giustizia civile e fallimentare, sotto forma del decreto legge n. 83/2015 "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dall'amministrazione giudiziaria".

Le novità introdotte in tema di procedure concorsuali sono numerose e investono le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di concordato preventivo e di fallimento nonché la deducibilità delle perdite fiscali da parte degli Istituti di Credito.

Il decreto introduce una nuova forma di accordo di ristrutturazione dei debiti accessibile da parte delle imprese esposte nei confronti di banche e intermediari finanziari per un ammontare non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo. L'unica condizione in cui questo patto potrà essere concluso entro una soglia pari al 75% dei creditori, è che gli stessi rappresentino almeno la metà dell'indebitamento, fermo l'integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l'esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento più rapido.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina del concordato preventivo (derivato in parte dalla procedura di concordato fallimentare) viene introdotta la possibilità per il giudice fallimentare di stabilire l'apertura di un procedimento competitivo per la soddisfazione dei creditori in tutte le ipotesi in cui il piano di concordato preveda un'offerta da parte di un soggetto già individuato. Per i piani di concordato, inoltre, si introduce la possibilità per i creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta di concordato preventivo alternativa a quella dell'imprenditore.

Inoltre il decreto legge ha apportato modifiche significative alla disciplina dei curatori fallimentari. In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore di cui all'art. 28 del RD 267/42, viene modificato l'arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (attualmente è previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non potranno inoltre assumere l'incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di commissario giudiziale in

relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore.

Infine, con riferimento agli Istituti di Credito, è stata modificato il regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. Viene infatti introdotta la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio (prima dell'entrata in vigore del DL, la deducibilità annuale era in misura di un quinto per ciascun anno) al fine di incentivare le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

Limitatamente al periodo d'imposta 2015 la deduzione prevista dal provvedimento si limita al 75% con rinvio del restante 25% ai successivi esercizi. Sono sempre deducibili interamente le perdite realizzate mediante cessione dei crediti a titolo oneroso.

Aderente a: